



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2022

L'anno duemilaventitre addi ventitre del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sede Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCIMONE Ferdinando - Sindaco	Si
2. CIBRARIO Alessandra - Consigliere	Si
3. MUSSO Gian Giuseppe - Assessore	Si
4. LANZA Stefano - Consigliere	Si
5. COTTINO Fabrizio - Consigliere	Si
6. SAITTA Emilio - Consigliere	No
7. LA SPINA Ernesto - Consigliere	Si
8. SIDARI Domenico - Consigliere	No
9. GALLO Marco - Consigliere	Si
10. PELASSA Irene - Consigliere	Si
11. FAVARO Silvia - Consigliere	No
12.	
13.	
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCIMONE Ferdinando nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

TENUTO CONTO che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. sopra richiamato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e, quindi, per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del citato art. 20, comma 4, T.U.S.P., *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione da adottare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura*



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

- ai sensi del citato art. 20, comma 5., T.U.S.P., “i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”;

VISTO l'atto di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Arignano detiene partecipazioni, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che dallo stesso non risultano ricorrere i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO, altresì, che le partecipazioni indirette sono detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Arignano il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 33 del 27 settembre 2017 con cui si provvedeva alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

DATO ATTO che la su richiamata deliberazione, costituiva, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria precedente deliberazione n. 3 del 29/4/2015, esecutiva;

CONSIDERATO che:

Alla data del 31 dicembre 2022, il Comune di Arignano partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con una quota dello 0,075%;
2. Consorzio Chierese per i Servizi con una quota del 0,8%;
3. Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del chierese con una quota dello 0,69%;
4. Asmel Consortile – Società di committenza ausiliaria con una quota dello 0,03%

PRESO ATTO che le società sopra emarginate e le quote di partecipazione non hanno subito variazioni alla data del 31.12.2022;

DATO ATTO che:

- al 31 dicembre 2022 il comune di Arignano deteneva una quota di partecipazione diretta nella Società SMAT S.p.A. pari allo 0,075% e con nota del 24 ottobre 2023, acquisita al



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

protocollo comunale n. 0003593 del 25/10/2023, la predetta società, nelle persone dell'Amministratore delegato e del Presidente, comunicava testualmente che *“con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2022 – ex art. 20 D.Lgs 175/2016, si specifica che Smat S.p.A., ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs 175/2016, è esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto avendo adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.”*, invitando i Comuni soci a prenderne atto nella delibera di ricognizione e ad escludere, quindi, la stessa dalla revisione periodica;

- i due Consorzi, essendo forme associative di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, non sono invece oggetto del Piano di razionalizzazione e, di conseguenza, si propone il loro mantenimento;

CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo del Piemonte con Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE ha invitato le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.A., ad includerla nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, e si ritiene pertanto opportuno ottemperare a tale pronuncia;

PRESO ATTO che al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nei Piani di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. n. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. n. 100/2017, il Comune di Arignano aveva previsto la dismissione della quota di proprietà comunale della società di committenza ausiliaria – Asmel Consortile - in quanto non essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

DATO ATTO che per l'importanza dell'adempimento in oggetto si ritiene opportuno trasmettere la presente deliberazione anche all'Organo di revisione contabile dell'ente per opportuna conoscenza e valutazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 8

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

- DI APPROVARE** la ricognizione delle seguenti partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022:
 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con una quota dello 0,075%;
 - Consorzio Chierese per i Servizi con una quota del 0,8%;
 - Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del chierese con una quota dello 0,69%;



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

- Asmel Consortile – Società di committenza ausiliaria con una quota dello 0,03%

2. **DI DARE ATTO** che la ricognizione nella società Asmel Consortile è indirizzata alla volontà dell'Ente di dismettere la propria quota coerentemente con le modalità previste dalla normativa vigente, in modo da consentire nel più breve tempo possibile il recepimento dell'operazione profilata nell'ambito dell'analisi e del piano di cui all'art.20 del TU in materia di società a partecipazione pubblica previsti per le annualità successive;
3. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione all'Organo di Revisione contabile dell'ente per opportuna conoscenza;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente alle società interessate se richiesto;
5. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e con il seguente esito:

Presenti: 8

Votanti:8

Favorevoli: 8

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
SCIMONE Ferdinando

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DI ROSARIO Dr. Giovanni